FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 041/CFA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 5 ottobre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dott. Marco Lipari – Vice Presidente; Avv. Roberto Borgogno – Componenti; con la presenza, della Sig.ra Barbara Di Marzio, della sig.ra Rita Indorante e del dr. Davide Labriola in attività di Segreteria.

1. RICORSO DEL SIG. AIELLO ANTONIO AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER ANNI 2;
- AMMENDA DI € 10.000,00,

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL'ART. 19 DELLO STATUTO F.I.G.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 94, COMMA 1, LETTERA A), N.O.I.F. - (NOTA N. 9755/50 PF13-14 AM/MA DEL 18.3.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare - Com. Uff. n. 5 del 20.7.2016)

2. RICORSO DEL SIG. AIELLO ANTONIO AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER ANNI 4:
- AMMENDA DI € 20.000,00,

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., DELL'ART. 21, COMMI 2 E 3, E ART. 19 STATUTO F.I.G.C.; DELL'ART. 8, COMMI 1, 2 E 6 C.G.S.; DELL'ART. 93, COMMA 1, N.O.I.F., E DELL'ART. 22, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI; DELL'ART. 10, COMMA 1, C.G.S.; DELL'ART. 7, COMMA 1, LETT. A), DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI VIGENTE SINO AL 7.4. 2010; ARTT. 3, COMMI 3 E 4, E ART. 12, COMMI 1 E 4, DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI – (NOTA N. 10443/827PF10-11 - 158PF11-12 - 139PF13-14 AM/MA DEL 31.3.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare - Com. Uff. n. 8 del 25.7.2016)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, come sopra proposti dal sig. Aiello Antonio in parziale accoglimento riduce la sanzione complessiva all'inibizione di anni 3 e all'ammenda di € 15.00000. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 3. RICORSO DEL SIG. CERAVOLO CATALDO (ALL'EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI:
 - INIBIZIONE PER ANNI 1;
 - AMMENDA DI € 10.000,00.

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 7, COMMA 1, LETT. A) E 12, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI; DELL'ART. 11, COMMA 1, LETT. A) E 19 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI VIGENTE DALL'8.4.2010; DEGLI ARTT. 3, COMMI 3 E 4, E 12, COMMI 1 E 4, DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI; NONCHÉ CAPO I DEL CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE COSTITUENTE L'ALL. A DEL CITATO REGOLAMENTO – (NOTA N. 10443/827PF10-11 - 158PF11-12 - 139PF13-14 AM/MA DEL 31.3.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare - Com. Uff. n. 8 del 25.7.2016)

La CFA in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Ceravolo Cataldo riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 6 e l'ammenda ad € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG. RI:

- SIG. FRANCESCO CORAPI;
- SIG. IVANO CIANO:
- SIG. ALESSANDRO BRUNO;
- SIG. CIRO DE FRANCO;
- SIG. GIUSEPPE BENINCASA;
- SIG. ANTONIO MONTELLA;
- SIG. MANOLO MOSCIARO;
- SIG. ROBERTO MANCINELLI;
- SIG. ALESSANDRO VONO;
- SIG. DAVIDE LODI;
- SIG. ROBERTO DI MAIO;
- SIG. STEFANO DI CUONZO;
- SIG. GIOVAN GIUSEPPE DI MEGLIO;
- SIG. ANTONIO AIELLO;
- SIG. FILIPPO CATALANO;

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – (NOTA N. 1476/827PF10-11 - 158PF11-12 - 139PF13-14 AM/MA DEL 01.08.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare - Com. Uff. n. 8 del 25.7.2016)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Procura Federale.

II° COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dott. Marco Lipari – Vice Presidente; Avv. Serapio De Roma – Componenti; con la presenza della Sig.ra Barbara Di Marzio, della sig.ra Rita Indorante e del dr. Davide Labriola in attività di Segreteria.

5. RICORSO DEL SIG. DIMITRI LUIGI AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI ANNI 3 E MESI 6;
- AMMENDA DI € 60.000,00,

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS E 7 COMMA 1, 2, 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GALLIPOLI/REAL MARCIANISE DEL 17.5.2009 – (NOTA N. 10406/498 PF13-14 AM/SP/MA DEL 31.3.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 4/TFN del 20.7.2016)

La CFA in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Dimitri Luigi riduce la sanzione alla sola inibizione di anni 3.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE Maurizio Greco

Pubblicato in Roma il 5 ottobre 2016

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio